



CITTA' DI RAGUSA

www.comune.ragusa.gov.it

SERVIZI SOCIALI E POLITICHE PER LA FAMIGLIA, PUBBLICA ISTRUZIONE,
POLITICHE EDUCATIVE E ASILI NIDI

e-mail: Servizi.sociali@comune.ragusa.gov.it

BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI

scadenza 30 novembre 2016

Il Comune di Ragusa indice il bando pubblico per l'erogazione di contributi ad inquilini morosi incolpevoli ai sensi del D.L. 31 agosto 2013 n.102, di istituzione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli e del decreto attuativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.202 del 14 maggio 2014.

A far data dalla pubblicazione del presente bando e fino al 30 novembre 2016 i cittadini in possesso dei requisiti e delle condizioni richiesti potranno presentare istanza per l'accesso ai contributi in favore degli inquilini morosi incolpevoli, secondo le modalità di seguito riportate, che verranno erogati nei limiti delle disponibilità finanziarie destinate al Comune di Ragusa, giusto Decreto dello Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità n.3251 del 28 dicembre 2015, utilizzando gli appositi moduli scaricabili dal sito internet del Comune di Ragusa <http://www.comune.ragusa.gov.it> o da ritirare presso lo sportello di Segretariato Sociale in via M. Spadola, 56 piano 3°.

La graduatoria definitiva degli aventi diritto, di cui agli sfratti emessi nell'anno 2015, stilata in conformità al presente bando ed alle linee guida approvate dalla Regione, verrà trasmessa alla prefettura di Ragusa ed all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Trasporti.

Art.1

Definizione di morosità incolpevole

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente

riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare per una delle seguenti cause:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivati da causa di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche assistenziali;

Art.2

Destinatari e requisiti

Possono presentare richiesta per usufruire del contributo in oggetto:

- a) inquilini, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto a canone concordato;
- b) inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso il contributo verrà versato previa acquisizione del contratto e contestualmente alla consegna dell'immobile;
- c) inquilini, ai fini del ristoro anche parziale del proprietario dell'alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest'ultimo a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;

I richiedenti, al momento di pubblicazione del presente bando, devono possedere i seguenti requisiti:

- 1) di possedere un reddito ISE non superiore a € 18.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore a € 7.000,00. Ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF e dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art.4 del D.P.R. n. 223/1989, vale a dire: un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio e non separate, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, che abitano e sono residenti nell'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione. I richiedenti sono tenuti a dichiarare aver beneficiato, nella dichiarazione IRPEF corrispondente, della detrazione spettante per il canone di locazione;
- 2) essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida e di ricadere nella disciplina ordinaria prevista per le procedure esecutive di rilascio;

- 3) essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e per unità immobiliari con superficie utile netta interna superiore a 110 mq. maggiorata del 10% per ogni ulteriore componente del nucleo familiare dopo il quarto) e risieda nell' alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- 4) avere cittadinanza italiana, di un paese dell' UE, ovvero nei casi di cittadini non appartenenti all' UE, possedere un regolare titolo di soggiorno ed esercitare una regolare attività, anche in modo non continuativo, di lavoro subordinato o lavoro autonomo. I cittadini non appartenenti all' UE devono inoltre avere residenza nel territorio nazionale da almeno dieci anni, ovvero, residenza nella Regione Sicilia da almeno cinque anni;
- 5) nessun componente del nucleo familiare, compreso il richiedente, deve essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nel comune di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;
- 6) non avere ottenuto l' assegnazione di unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica locate secondo la normativa regionale;
- 7) non aver lasciato nell' anno 2015 l' unità immobiliare locata, assumendo residenza anagrafica in altra Regione;
- 8) sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta ad uno dei seguenti eventi:
- perdita del lavoro per licenziamento, ad esclusione di quello per giusta causa, o per giustificato motivo soggettivo o per dimissioni volontarie non connesse a cause di crisi aziendale;
 - accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell' orario di lavoro;
 - cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
 - collocazione in stato di mobilità;
 - mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
 - cessazione di attività libero-professionale o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., derivanti da cause di forza maggiore o perdita di avviamento in misura consistente;
 - malattia grave, infortunio o decesso di uno dei componenti del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo o la necessità dello impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Art.3

Criteri preferenziali

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza allo interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

- a) ultrasessantenne;
- b) minore;

- c) con invalidità accertata per almeno il 74% da documentare mediante certificazione rilasciata dagli organi competenti;
- d) in carico ai servizi sociali del Comune o alle competenti Aziende Sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale;

Art.4

Ammontare del contributo

Il contributo per la morosità incolpevole verrà erogato direttamente al proprietario dell'immobile sino ad esaurimento delle risorse disponibili, previa dichiarazione:

- del numero delle mensilità del canone di locazione non pagate, sino ad un massimo di dodici mensilità (il canone di locazione annuo rilevabile dal contratto valido e registrato non può essere superiore ad € 6.000,00);
- di stipulare eventuale nuovo contratto di locazione a canone concordato;
- di accettare, nel caso di nuovo contratto a canone concordato, il contributo in conto versamento deposito cauzionale;
- dell'obbligo di non attivare le procedure per il rilascio dell'alloggio almeno per i mesi corrispondenti al contributo percepito, sempre che l'inquilino sia in regola con il pagamento delle mensilità successive;

I contributi previsti dal presente bando sono alternativi e non cumulabili con i contributi previsti dall'art. 1, comma 1, della Legge 80/2014;

Nel caso in cui una medesima unità immobiliare sia utilizzata da più nuclei familiari, anche con contratti autonomi, deve essere richiesto un solo contributo da parte di un solo nucleo familiare;

L'importo del contributo per la morosità incolpevole accertata, è concedibile nella misura massima di dodici mensilità non pagate, alla data di presentazione della domanda e non potrà superare l'importo massimo di € 3.000,00;

Il canone di locazione annuo rilevabile dal contratto valido e registrato non può essere superiore ad € 6.000,00;

Art.5

Presentazione domande

Può presentare domanda di contributo il titolare del contratto o altro componente il nucleo familiare maggiorenne e a ciò delegato dal titolare e residente nell'unità immobiliare locata;

Alla domanda, da produrre su apposito modello predisposto dal settore **VIII SERVIZI SOCIALI E POLITICHE PER LA FAMIGLIA, PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE EDUCATIVE E ASILI NIDI** dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) dichiarazione ISE con relativa attestazione ISEE in corso di validità;
- b) documentazione comprovante le cause della situazione di morosità incolpevole (licenziamento, mobilità, cassa integrazione, mancato rinnovo di contratti a termine,

accordi aziendali e sindacali con riduzione dell' orario di lavoro, cassazione di attività professionali o di impresa, malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare);

c) atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida;

d) contratto di locazione;

e) ulteriore documentazione attestante l' eventuale presenza dei requisiti costituenti criterio preferenziale, di cui al precedente art.3;

f) copia del titolo di soggiorno in corso di validità (solo per le domande presentate da cittadini extracomunitari);

g) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

Le richieste di contributo dovranno essere presentate al Comune di Ragusa – Segretariato Sociale – via M. Spadola, 56 o inoltrate alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) all' indirizzo: servizi.sociali@pec.comune.ragusa.gov.it ovvero spedite tramite raccomandata A.R. farà fede il timbro dell' Ufficio postale accettante, entro e non oltre il 30 novembre 2016 pena l' esclusione della domanda;

Le domande incomplete o spedite dopo i termini indicati non saranno prese in considerazione;

Art.6

Criteria per l' attribuzione del punteggio e formulazione graduatoria

Il settore Servizi Sociali procede all' istruttoria delle domande, accertata la sussistenza delle condizioni, verifica il possesso dei requisiti previsti e attribuisce i punteggi adottando i criteri di valutazione sotto indicati:

- sfratto convalidato: p.1
- nucleo familiare composto solo da maggiorenni: p.1
- nucleo familiare con uno o più figli minori: p.2
- nucleo familiare con uno o più anziani di età superiore a 70 anni: p.2
- nucleo familiari con portatori di handicap o soggetti con invalidità documentata superiore al 74%: p.3
- nucleo familiare in carico ai servizi sociali al momento della pubblicazione del bando: p.3

Dopo l' attribuzione del punteggio la graduatoria verrà formulata sulla base del parametro ISE(crescente), avranno priorità i nuclei con ISE più basso.

In caso di parità di punteggio avranno la precedenza i nuclei familiari con il maggior numero di minori e/o altri familiari con handicap accertato ai sensi della legge 104/1992 o soggetti con invalidità documentata superiore al 74%; In caso di ulteriore parità avranno la precedenza i richiedenti di età più giovane;

Art.7
Valutazione delle domande

Le domande pervenute entro il termine previsto saranno valutate da apposita commissione nominata dal Dirigente del settore Servizi Sociali, con funzione di presidenza altresì composta: da Assistente Sociale, Istruttore Amministrativo.

1. In seguito all' istruttoria, sarà predisposta la graduatoria provvisoria delle domande accolte in base al punteggio ottenuto e l' elenco delle domande escluse con la relativa motivazione. Tali atti, di cui verrà data comunicazione attraverso il sito istituzionale dell' ente, sono custoditi ai fini della tutela della privacy, presso il settore servizi sociali, a disposizione degli interessati.
2. Valutate le opposizioni pervenute sarà formulata la graduatoria definitiva.

Art.8
Controlli

Le dichiarazioni rese in sede di domanda di contributo sono sottoposte a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa.

Le dichiarazioni false saranno perseguite ai sensi della legge e comporteranno la perdita del beneficio e l'obbligo a carico del beneficiario di restituire l' importo indebitamente percepito.

Art.9
Informativa in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. i dati dichiarati saranno utilizzati ai fini di legge, per i controlli presso altri Enti o Soggetti. Il Comune, al quale vengono presentate le dichiarazioni o le certificazioni e trasmessi i dati, è titolare del trattamento dei dati stessi.